

CORONAVIRUS: BONUS "BABY SITTING"

Con la presente desideriamo informarLa che **l'art. 23 del DL 18/2020 (c.d. "Cura Italia") ha previsto che**, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole a partire dal 5.3.2020, in alternativa alla possibilità di fruire del congedo COVID-19, **è possibile richiedere un bonus per i servizi di baby sitting per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.** Il bonus è erogato **nel limite massimo complessivo di 600,00 euro**, da utilizzare per le predette prestazioni, **elevato**, ai sensi dell'art. 25 del DL 18/2020, **a 1.000,00 euro per i dipendenti del settore sanitario**, pubblico e privato accreditato, **appartenenti alla categoria di:**

- i) **medici;**
- ii) **infermieri;**
- iii) **tecnici di laboratorio biomedico;**
- iv) **tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari;**
- v) **personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico** impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con la circ. 24.3.2020 n. 44 e i successivi Messaggi 2.4.2020 n. 1465 e 15.4.2020 n. 1621, **l'INPS ha chiarito le modalità di fruizione del c.d. bonus "baby sitting"** precisando, tra l'altro, che la domanda per l'accesso al bonus può essere presentata, in via telematica, per ogni figlio, fermo restando i limiti complessivi previsti (600,00 e 1.000,00 euro):

- i) accedendo al **sito dell'INPS, nella sezione "Servizi online"**, "Servizi per il cittadino", autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN), "Domanda di prestazioni a sostegno del reddito", "Bonus servizi di baby-sitting";
- ii) **contact center integrato;**
- iii) **patronati**

Premessa

Il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia"), con gli artt. 23 e 25, **ha introdotto**, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, **delle misure di sostegno a favore dei genitori lavoratori sotto forma di un bonus per i servizi di assistenza ai figli.**

Osserva

Con la circ. 24.3.2020 n. 44 e i successivi Messaggi 2.4.2020 n. 1465 e 15.4.2020 n. 1621, l'INPS ha chiarito le modalità di fruizione del c.d. bonus "baby sitting".

Di seguito si riepiloga brevemente **la normativa e le previsioni INPS per la fruizione del beneficio.**

Ambito di applicazione

Le misure di sostegno ai lavoratori per fronteggiare le esigenze di assistenza ai figli a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado **spettano**:

- **per le prestazioni rese dalla data di sospensione dei servizi scolastici**, con effetto retroattivo **a decorrere dal 5.3.2020**;
- ai **genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5.3.2020**, anche in caso di adozione e affido preadottivo;
- **ai genitori di figli di età superiore a 12 anni in presenza di handicap** in situazioni di gravità, purché i figli siano iscritti a scuole o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Beneficiari e misura

L'art. 23 del DL 18/2020 prevede che il bonus **per i servizi di baby sitting spetti, per un importo massimo di 600,00 euro** per nucleo familiare, ai:

- **lavoratori dipendenti** del settore privato;
- lavoratori **iscritti alla Gestione separata INPS** ex L. 335/95 in via esclusiva;
- lavoratori **autonomi iscritti all'INPS** (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- lavoratori **autonomi non iscritti all'INPS** (secondo le previsioni delle rispettive casse di previdenza).

Il successivo articolo 25 aumenta tale importo **fino ad un massimo di 1.000,00 euro** per nucleo familiare per:

- i **lavoratori dipendenti del settore sanitario** (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari);
- il **personale del comparto sicurezza**, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il limite massimo sta a significare che, nell'ipotesi in cui all'interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più soggetti minori nel rispetto del limite d'età prevista dalla norma, sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite del suddetto importo complessivo, dovendo indicare un importo parziale per ciascun minore (circ. INPS 24.3.2020 n. 44).

Osserva

Così, ad esempio, nel caso di un lavoratore dipendente privato con due figli minori di 12 anni, nella domanda che sarà presentata all'INPS **potrà essere indicato un importo parziale per ciascun minore**, sino alla concorrenza dell'importo massimo erogabile **pari a 600,00 euro**.

Il bonus non spetta se:

- l'altro genitore è disoccupato o non lavoratore o se **sta usufruendo di strumenti di sostegno del reddito** in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;

→ **se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.**

Osserva

Il bonus in commento può, invece, essere richiesto anche nel caso di fruizione dei giorni di permesso retribuito per L. 104/92 come estesi dal decreto "Cura Italia" (12 giorni aggiuntivi da utilizzare nei mesi di marzo e aprile 2020) ed è cumulabile **con il contributo asili nido** di cui all'art. 3 del DPCM 17.2.2017 (messaggio INPS 1.4.2020 n. 1447).

Modalità di compilazione della domanda

Come da indicazioni della circ. 44/2020 e del Messaggio n. 1465/2020, **la domanda del bonus baby sitting può essere presentata a partire dal 1.4.2020** mediante:

- **Applicazione web on line** disponibile sul sito www.inps.it al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" - "Tutti i servizi" - "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito" - "Bonus servizi di baby sitting", autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN), "Domanda di prestazioni a sostegno del reddito", "Bonus servizi di baby-sitting";
- **Contact center integrato**, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- **Patronati**, attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Osserva

Per coloro che **non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali**, l'istanza può essere comunque effettuata **avvalendosi della modalità semplificata**, che permette di utilizzare le prime otto cifre del PIN ricevuto via SMS o e-mail. Tuttavia, il cittadino **dovrà comunque venire in possesso anche della seconda parte del PIN, al fine** della necessaria registrazione sulla piattaforma libretto famiglia e **dell'appropriazione telematica del bonus** (messaggio INPS 1381/2020).

Al momento della domanda on line **vanno inseriti i dati anagrafici del richiedente, del minore per il quale si richiede il bonus, nonché dall'altro genitore.**

Osserva

Se la richiesta viene fatta per un **soggetto di età superiore ai 12 anni va segnalata nella domanda la presenza di disabilità grave** e va allegato **il certificato di frequenza scolastica** o di ospitalità presso il centro diurno assistenziale.

Il richiedente deve specificare **la categoria lavorativa di appartenenza** e dichiarare sotto la propria responsabilità **di trovarsi nelle condizioni previste dal DL 18/2020**, relativamente alla situazione lavorativa personale e dell'altro genitore.

Erogazione del bonus

Il **bonus è erogato mediante il libretto di famiglia** di cui all'art. 54-bis della L. 50/2017 e, pertanto, il genitore beneficiario (utilizzatore) **e il prestatore devono preliminarmente**

- **registrarsi sulla piattaforma** delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it;
- **direttamente con l'utilizzo delle proprie credenziali** (SPID, PIN dispositivo, CNS o Cie);
- avvalendosi dei **servizi di contact center INPS**;
- **tramite intermediari** di cui alla L. 12/79, o **enti di patronato** di cui alla L. 30.3.2001 n. 152.

Osserva

Il genitore beneficiario **dovrà procedere alla c.d. "appropriazione telematica" del bonus per l'acquisto dei servizi di baby sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento** della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo e-mail o PEC) che gli consentirà di visualizzare nel "portafoglio elettronico" l'importo concesso e di disporre per la remunerazione delle prestazioni lavorative.

Le prestazioni lavorative effettuate **devono essere comunicate in procedura dopo il loro svolgimento attraverso la piattaforma telematica INPS** o i servizi di contact center INPS e, al momento dell'inserimento, **andrà indicata l'intenzione di usufruire del "Bonus COVID-19" per il pagamento della prestazione** e si dovrà verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività "Acquisto di servizi di baby sitting (DL 18/2020 - Misure COVID-19)".

Osserva

Le **prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo** a quello in cui si sono svolte **andranno in pagamento il 15 del mese stesso**, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento indicato dal prestatore all'atto della registrazione (IBAN, bonifico domiciliato, ecc.).

Le prestazioni sono remunerate con **titoli di valore pari a 10,00 euro l'ora** (o suoi multipli), per cui **l'importo richiesto a titolo di bonus deve essere pari a 10,00 euro o multipli di 10**, fino al massimo previsto.

Osserva

Il termine ultimo per l'inserimento delle prestazioni in procedura è **fissato al 31 dicembre 2020**.

L'INPS, infine, ha chiarito che, limitatamente al presente bonus, il **prestatore di lavoro occasionale remunerato con il Libretto Famiglia potrà anche essere lo stesso soggetto con il quale l'utilizzatore abbia già in corso** o abbia cessato da meno di 6 mesi **un rapporto di lavoro subordinato**.

In questo caso, **l'utilizzatore potrà avvalersi del bonus per la remunerazione delle ore aggiuntive** svolte dal medesimo lavoratore già assunto con mansioni di lavoro domestico e per l'assistenza e sorveglianza dei minori.

Rendicontazione e monitoraggio

Il DL 18/2020 ha stabilito un **limite complessivo di spesa di 1.261,1 milioni di euro** per i beneficiari di cui all'art. 23 e di 30 milioni di euro per i beneficiari di cui all'art. 25.

L'INPS provvederà al monitoraggio della spesa e, **qualora emerga il superamento dei predetti limiti** di spesa, procederà a ricevere le domande con riserva di ammissione e, solo in caso di ulteriori risorse disponibili, le **domande potranno essere accolte e poste in pagamento.**